

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
VAGHI ed altri: Disposizioni per i casi di annullamento di concorsi e di scrutini di pubblici dipendenti e professionisti (592)	11	CICCARDINI ed altri: Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79);
PRESIDENTE	11, 12, 13	IANNIELLO ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati idonei (174);
BALLARDINI	12	GALLONI ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (688)
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	12	PRESIDENTE
CARUSO	12	IANNIELLO, <i>Relatore</i>
FORMA, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione</i>	13	
VECCHIARELLI	13	Votazione segreta:
		PRESIDENTE
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		18
Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1359)	13	
PRESIDENTE	13, 14	
CARUSO	14	La seduta comincia alle 9,30.
FORMA, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione</i>	14	VETERE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
SALIZZONI	13	(È approvato).
		Discussione della proposta di legge Vaghi ed altri: Disposizioni per i casi di annullamento di concorsi e di scrutini di pubblici dipendenti e professionisti (592).
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di ini-
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (766);		

ziativa dei deputati Vaghi, Cocco Maria e Sangalli: « Disposizioni per i casi di annullamento di concorsi e di scrutini di pubblici dipendenti e professionisti ».

L'onorevole Bianchi Fortunato ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ritiene di superare tutta la parte illustrativa del provvedimento al nostro esame che è stato già oggetto di una discussione approfondita in sede referente, e di far propri tutti gli orientamenti e le osservazioni proposte dai vari colleghi intervenuti nel dibattito in sede referente presentando due emendamenti. Il primo è interamente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge n. 592 ed è così formulato:

« I funzionari della carriera direttiva dei commissari di leva del Ministero della difesa dichiarati vincitori del concorso per titoli indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1962 che abbiano espletato lodevole servizio per almeno cinque anni possono, nel caso in cui siano cessati o dovessero cessare dall'impiego in conseguenza di decisione giurisdizionale che annulli la graduatoria di detto concorso, essere riammessi o mantenuti in servizio con provvedimento del Ministero della difesa, anche in soprannumero dei posti previsti dall'organico, salvo successivi riasorbimenti e ferma restando, a tutti gli effetti, l'anzianità, assoluta e relativa, maturata ».

Il secondo emendamento riguarda la data di decorrenza del provvedimento che noi proponiamo dal 31 ottobre 1972 invece che dal 1° gennaio 1971.

Dato che il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 1 va a innovare completamente il disposto della proposta di legge, qualora fosse approvato si dovrebbe modificare anche il titolo della medesima nel modo seguente: « Disposizioni per casi di annullamento di concorso a posti nella carriera direttiva dei commissari di leva ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento ovviamente il dovere di richiamare ancora l'attenzione di tutti i componenti della Commissione su questa proposta, volta unicamente a sanare casi altamente umani che possono verificarsi ancora nelle prossime settimane, allorché funzionari della carriera direttiva, provenienti dal servizio permanente effettivo, con oltre sette anni di lodevole servizio, potrebbero essere estromessi dai loro posti di lavoro in conseguenza del lungo ri-

tardo nella adozione di provvedimenti che potrebbero falsare le stesse strutture e prospettive di carriera di questi funzionari, per i quali non sarebbe neppure possibile rivedere le posizioni *ex tunc* e riprendere la carriera che hanno ritenuto di abbandonare dopo essere entrati nel nuovo ruolo.

Con questa intenzione e con questo senso di responsabilità, il relatore si permette di sollecitare l'adesione favorevole da parte di tutta la Commissione.

CARUSO. Vorrei chiedere al relatore di chiarire meglio il significato dell'emendamento che ha suggerito all'articolo 2.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Fino al 31 ottobre, di fatto, non era stato adottato alcun provvedimento di ordine amministrativo che potesse variare, in tutto o in parte, le precedenti graduatorie stabilite secondo criteri impugnati dai ricorrenti in sede giurisdizionale presso il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARUSO. Signor Presidente, noi voteremo contro questa proposta di legge non per il suo contenuto, ma perché non vogliamo avalare un sistema in forza del quale, per difetto dell'ordinamento (il concorso è del 1962 e siamo nel 1973) e per disfunzione degli organi di giustizia amministrativa, siamo costretti a varare un provvedimento riparatore. Una strada di questo tipo è estremamente pericolosa perché, se l'organo di giustizia amministrativa, cui viene conferito dall'ordinamento il compito di giudicare la conformità alla legge di certe deliberazioni, decide in senso sfavorevole agli interessati, si rischia, poi, di unificare ogni attività di reintegrazione dell'ordine rivelato ad opera della decisione giurisdizionale. Poiché non vogliamo avallare questo disagio generale in cui si trova lo Stato, diamo voto contrario.

BALLARDINI. Voteremo contro la proposta di legge per le ragioni già espresse dall'onorevole Caruso, a cui ne aggiungiamo un'altra; se gli organi di giustizia amministrativa non funzionano, questo è anche il risultato di una prassi confermata recentemente da alcuni atti del Governo. Se gli organi di giustizia amministrativa devono provvedere all'esercizio della giustizia amministrativa, non si sa perché i consiglieri di Stato siano nominati dal Governo secondo

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

assai discutibili interi e poi utilizzati in molte funzioni che non sono del tutto conformi ai loro compiti di istituto.

Recentemente il Consiglio dei ministri ha proceduto alla nomina di un numero rilevante di consiglieri di Stato sovvertendo il rapporto esistente tra quelli nomina governativa e quelli di carriera. È evidente, perciò, che questa prassi sconvolge tutti gli istituti fondamentali sui quali uno Stato di diritto deve reggere, per cui siamo portati a ricorrere a questi strumenti che indipendentemente dal caso specifico sono veramente anomali.

VECCHIARELLI. Per le ragioni addotte dal relatore nella sua relazione il gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

FORMA, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione. Il Governo non si oppone all'approvazione della proposta di legge n. 592 in quanto sono venuti a cessare, con la nuova formulazione proposta dal relatore, i motivi in base ai quali, in una precedente seduta in sede referente, si era opposto al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Nei casi di annullamento di concorsi di ingresso in carriera di dipendenti pubblici, in conseguenza di decisioni giurisdizionali o di provvedimenti del Capo dello Stato, a seguito di ricorsi straordinari, l'amministrazione dello Stato, o l'ente pubblico, sono autorizzati a procedere ad ulteriori nomine di funzionari rimasti fuori dalla nuova graduatoria e che abbiano prestato proficuo, ininterrotto servizio per almeno 5 anni, nei limiti dei posti previsti dall'organico, fermi restando l'anzianità di funzione ed il relativo trattamento economico da essi conseguito ».

L'onorevole Bianchi Fortunato ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« I funzionari della carriera direttiva dei commissari di leva del Ministero della difesa, dichiarati vincitori del concorso per titoli indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1962 e che abbiano espletato lodevole servizio per almeno cinque anni possono, nel caso in cui siano cessati o dovessero cessare dall'impiego in conseguenza di decisione giurisdizionale che annulli la graduatoria di detto concorso, essere riammessi o mantenuti in servizio, con

provvedimento del Ministero della difesa, anche in soprannumero dei posti previsti dall'organico, salvo successivi riassorbimenti e ferma restando, a tutti gli effetti, l'anzianità, assoluta e relativa, maturata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

« La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1971 ».

L'onorevole Bianchi Fortunato ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « ha vigore dal 1° gennaio 1971 » *con le altre:* « ha efficacia dal 31 ottobre 1972 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

L'onorevole Bianchi Fortunato ha presentato anche il seguente emendamento al titolo della proposta di legge:

Sostituire il titolo della proposta di legge n. 592 con il seguente: « Disposizioni per casi di annullamento di concorso a posti nella carriera direttiva dei commissari di leva ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge n. 592 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato ».

L'onorevole Salizzoni ha facoltà di svolgere la relazione.

SALIZZONI, Relatore. Credo non vi sia bisogno di spendere molte parole per illustrare questo provvedimento. Si tratta in sostanza di aumentare l'assegnazione, già fissata in 500 milioni, per il Consiglio nazio-

nale dell'economia e del lavoro a 600 milioni per gli anni finanziari 1972 e 1973. Le ragioni sono note, e vanno ricercate e nel fatto che il CNEL ha dovuto in seguito agli ultimi provvedimenti aumentare le spese del proprio personale ed anche nell'accresciuta attività dello stesso CNEL.

Per questi motivi ritengo che il provvedimento al nostro esame possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FORMA, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione. Il provvedimento proposto dal Governo è motivato dalle ragioni che il relatore ha illustrato. Non credo che sia il caso di spendere altre parole per raccomandarne alla Commissione la sollecita approvazione.

CARUSO. Per dichiarazione di voto. Ci asterrò dal voto perché la elevazione di contributi a favore di enti per i quali si promette la riforma senza che questa si attui ha l'aria di una presa in giro nei confronti del Parlamento e della opinione pubblica la quale si attende la riforma del CNEL che invece non si fa mai. Anzi in questa occasione il Governo dovrebbe farci il punto della situazione e dirci quale sia il suo pensiero sulla riforma di questo istituto di rilevanza costituzionale.

FORMA, Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione. Il provvedimento in discussione è lontano dal provvedimento allo studio dell'ufficio legislativo, ed in avanzato stadio di elaborazione, per la ristrutturazione del CNEL. La riconsiderazione generale della materia e la ristrutturazione del CNEL è uno degli argomenti cui il Governo presta la massima attenzione e che quanto prima sarà esaminato dal Consiglio dei ministri e presentato alle Camere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965,

n. 1246, viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà alla determinazione dell'assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

Al maggiore onere di lire 100 milioni, di cui all'articolo precedente, per gli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (766); e delle proposte di legge Ciccardini ed altri: Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79); Ianniello ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79); Ianniello ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati idonei (174); Galloni ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

Ciccardini, Ianniello e Canestrari: « Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa »; Ianniello, Gava, Barba, Pisicchio e Allocca: « Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati « idonei »; Galloni, Cossiga, Ianniello, Merli e Zurlo: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ».

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgere la relazione.

IANNIELLO, Relatore. Ho riferito sulle motivazioni nella scorsa seduta in sede referente e riepilogo ora i contenuti e le ragioni che hanno indotto il Governo ed alcuni parlamentari a prendere iniziative su questo argomento: la flessione paurosa degli organici del Ministero della difesa dopo l'emanazione del decreto 18 novembre 1965, n. 1480, tendente a ridurre le unità da 52.342 a 45.542 nel 1974 e ad abbassare l'orario di lavoro da 46 a 40 ore settimanali, riducendo le ore disponibili a parità di maestranze occupate; nonché l'esodo determinato dall'applicazione della legge n. 336 che ha ridotto gli organici ad un livello tale da compromettere l'efficienza e la funzionalità negli stabilimenti degli enti militari nei quali detti operai espletavano la loro attività. Si prevede quindi il ripristino degli organici del 1965, riportandoli cioè a 52.342 unità, come anteriormente al citato decreto n. 1480, e si prevede la estensione della deroga all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 336, per cui i posti vacanti per l'esodo determinato da quella legge non erano considerati soppressi.

All'articolo 2 è prevista una nuova classificazione dei mestieri, con un nuovo incasellamento delle maestranze attualmente in servizio, e l'inquadramento del personale proveniente dalla scuola allievi operai civili delle forze armate con procedura concorsuale particolare riservata.

L'articolo 4 prevede lo snellimento e l'anticipo delle procedure concorsuali per evitare che l'amministrazione si trovi di fronte a vacanze di organico che possano compromettere la funzionalità degli stabilimenti. Si prevede, infine, la integrazione del consiglio d'amministrazione per quanto riguarda la rappresentanza del personale in applicazione

della legge n. 775, quindi l'abolizione di alcuni articoli del decreto n. 1480 che ha determinato la riduzione degli organici. All'articolo 7 poi, sono previsti i fondi per far fronte all'onere finanziario implicato dalla legge.

Questi i contenuti e le ragioni del disegno e di due delle proposte di legge. Vi è, poi, la proposta di legge Ciccardini che prevede la possibilità di assorbimento e di assunzione di tutto il personale dipendente delle cooperative appaltatrici degli enti militari.

Il disegno e le proposte di legge hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio con l'unica eccezione tendente a sopprimere ogni riferimento di spesa per la copertura dell'onere all'anno finanziario 1972. Quindi il parere favorevole sposta al 1973 la decorrenza per l'ampliamento degli organici, il che è condiviso dal relatore perché siamo già nel 1973 e non vi può essere retroattività.

La Commissione difesa, nel suo parere, raccomanda che si valuti l'opportunità della elevazione del numero dei posti riservati agli allievi della scuola per operai delle forze armate e che sia valutato il servizio effettivamente prestato anziché quello corrispondente alla qualifica di provenienza.

Mi permetto sottoporre fin d'ora all'attenzione della Commissione i seguenti emendamenti, da me predisposti, riferiti agli articoli del disegno di legge:

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 aggiungere:

« ...nonché, con le modalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, agli operai che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo medesimo e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, escluso quello del limite di età. Il servizio prestato anteriormente nella posizione di provenienza può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 6 dicembre 1966, n. 1368 ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 aggiungere:

« ...e con l'attribuzione di tanti aumenti periodici della paga quanti sono necessari per garantire l'aumento di paga che consegue l'operaio che nella categoria di provenienza possedeva sei anni di anzianità di servizio ».

Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« Il trattamento economico di cui al comma precedente compete anche agli operai che a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, abbiano ottenuto ed ottengano il passaggio a categoria superiore ».

Sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo 3 con i seguenti:

« Nella prima fase di applicazione dei nuovi organici delle maestranze del Ministero della difesa, le vacanze nella categoria degli operai qualificati sono coperte, fino al limite minimo di 2.000 posti mediante accertamento pratico della capacità professionale da ciascuno posseduta, dai diplomati delle scuole allievi operai civili delle Forze armate, indipendentemente dalla qualificazione professionale nella quale hanno conseguito il relativo attestato di idoneità. Tali accertamenti dovranno essere espletati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effettuati presso le Scuole allievi operai delle Forze armate ».

« La nomina in ruolo del personale di cui al comma precedente resta in ogni caso subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti articoli:

ART. 3-bis.

« Disposti i conferimenti e le nomine di cui agli articoli precedenti, i posti che risulteranno comunque vacanti negli organici degli operai comuni e degli operai qualificati saranno coperti per il 50 per cento mediante concorsi riservati agli operai che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge

5 marzo 1961, n. 90, escluso quello del limite di età, alla data di entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera da data non posteriore al 1° luglio 1969, quali dipendenti di società o cooperative appaltatrici di lavoro per conto dell'amministrazione militare ».

ART. 3-ter.

« L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, si applica anche agli operai che rivestono la qualifica di conduttore di macchine di natanti con titolo di meccanico navale e di conduttore patentato di caldaie di natanti dell'amministrazione della difesa ».

Aggiungere dopo l'articolo 5 il seguente articolo:

« Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è concessa, a richiesta degli interessati ed in deroga all'articolo 35 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, il condono delle sanzioni comminate mediante l'attribuzione della qualifica di mediocre al personale operaio in servizio negli enti e stabilimenti militari nel periodo 1944-46 e 1948-54.

Il condono comporta la eliminazione o la cancellazione completa di qualsiasi annotazione o riferimento relativi alle sanzioni subite ai soli fini della ricostruzione economica, con la esclusione dei benefici che risultino esauriti o consumati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili al solo personale attualmente in servizio ».

Presento inoltre degli emendamenti alla tabella n. 2 allegata al disegno di legge n. 766, relativamente ad alcune qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Conduttore di macchine agricole	X	X	X
Decapatore con soda ed acido	—	X	X
Foratore	—	X	X
Congegnatore di precisione	X	—	—
Pulitore e revisore specializzato parti armi	X	—	—
Esplosivista	X	—	—
Attrezzista meccanico ed utensilista	X	—	—
Calibrista	X	—	—
Calzolaio modellista	X	—	—
Specialista registrazione colonne sonore	X	—	—
Ebanista ed intagliatore in legno	X	—	—
Formatore di plastici	X	—	—
Fotoincisore a tratto a mezza tinta	X	—	—
Fotoincisore in triconia	X	—	—
Fotoincisore torcoliere	X	—	—
Lamierista in alluminio per costruzioni aeronautiche	X	—	—
Palombaro artefiere	X	—	—
Specialista per esame metalloscopio	X	—	—
Correttore di bozze tipografiche	X	—	—
.			
Motorista abilitato	X	X	—
Fuochista autorizzato	X	X	—
Manovratore di carri delle ferrovie dello Stato e deviatore	X	X	—
Famiglio	X	X	—
Guardiano	X	X	X

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

PRESIDENTE Poiché gli emendamenti presentati potrebbero implicare onere finanziario, mi riservo di trasmetterli alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Vaghi ed altri: « Disposizioni per casi di annullamento di concorso a posti nella carriera direttiva dei commissari di leva » (592).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	17
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Baldassi, Berloff, Bianchi Fortunato, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Codacci Pisanelli, Concas, Fontana, Fracchia, Galloni, Ianniello, Maggioni, Magnani Noya Maria, Monti Renato, Nucci, Olivi, Restivo, Riccio Stefano, Riz, Salizzoni, Sandomenico, Tozzi Condivi, Vania, Vecchiarelli, Vetere.

Disegno di legge: « Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1359).

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 7 deputati.
(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Berloff, Bianchi Fortunato, Bressani, Bucciarelli Ducci, Codacci-Pisanelli, Concas, Fontana, Galloni, Ianniello, Maggioni, Magnani Noya Maria, Nucci, Olivi, Restivo, Riccio Stefano, Riz, Salizzoni, Tozzi Condivi, Vecchiarelli.

Si sono astenuti:

Baldassi, Caruso, Fracchia, Monti Renato, Sandomenico, Vania, Vetere.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO